

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL-
LA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SCANDIANO,
CASALGRANDE E VIANO (RE)**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra
il Comune di Scandiano c.f. _____, legalmente rappresentato dal
Sindaco Matteo Nasciuti,
il Comune di Casalgrande c.f. 00284720356 legalmente rappresentato dal
Sindaco Giuseppe Daviddi,
e il Comune di Viano c.f. _____, legalmente rappresentato
dal Sindaco Nello Borghi,
si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

L'Amministrazione comunale di Scandiano, con delibera di C.C. n. _____
del _____, esecutiva ai sensi di legge;

l'Amministrazione comunale di Casalgrande, con delibera di C.C. n.
_____ del _____

l'Amministrazione comunale di Viano, con delibera di C. C. n. _____
del _____, esecutiva ai sensi di legge;

hanno deciso di svolgere le funzioni di segreteria in forma associata ai sen-
si dell' art. 98 comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART.1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Scandiano, Casalgrande e Viano, stipulano la presente conven-
zione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le
funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Scandiano assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete, sentiti i sindaci degli altri Comuni convenzionati, la nomina e la revoca del Segretario comunale.

ART.4 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata dal Vice segretario in servizio presso gli enti convenzionati.

In alternativa la sostituzione può essere assicurata da un altro segretario comunale supplente appositamente designato per i comuni convenzionati;

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo flessibile e strettamente correlato alle esigenze dei due Enti che costituiscono la segreteria convenzionata in modo da garantire il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità organizzativa degli Enti.

Il calendario dei giorni di presenza del Segretario presso ciascun Ente sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio, garantendo comunque la seguente distribuzione di massima della sua presenza in ogni comune, come concordato tra i Sindaci dei comuni stessi :

per n. 17,5 ore settimana presso il Comune di Scandiano;

per n. 12,5 ore settimanali presso il Comune di Casalgrande;

per n. 6 ore settimanali presso il Comune di Viano

Nel caso in cui il Segretario debba svolgere altresì servizio di Segreteria Generale presso l'Unione Tresinaro Secchia per conto di un Comune in convenzione, dovrà utilizzare le ore del servizio assegnate in base al presente articolo al Comune stesso.

Il Segretario comunale dipende funzionalmente da ciascuno dei tre Sindaci a seconda del comune interessato. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, è gestito dal Sindaco del comune capo convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con gli altri Sindaci.

ART.6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO

ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle competenze economiche complessive spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

La remunerazione di funzioni ulteriori, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. lgs. 267/2000, resta interamente a carico del comune interessato che le conferisce..

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali, graverà su ciascun Comune, in base alla percentuale di presenza nell'uno e nell'altro ente come indicato all'art. 5.

Il trattamento economico del segretario comunale verrà adeguato automaticamente in base alle variazioni della percentuale di presenza nel Comune capo convenzione.

camente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

ART.7 - DURATA E CAUSE DI SCIOLIMENTO

La validità della convenzione decorre dalla data del decreto nomina, successivamente al riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata a un anno dalla stipula.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire anche prima della scadenza per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del consiglio comunale da notificare agli altri enti e da trasmettere al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, ed al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, cui saranno inviati i provvedimenti adottati dai comuni per l'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione, il Segretario diviene automaticamente titolare del comune capo convenzione, così come previsto dalla deliberazione del consiglio nazionale di

amministrazione dell'agenzia n. 150 del 15 luglio 1999.

ART. 8 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL del comparto di riferimento, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e alla Prefettura – U.T.G. di Roma per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

p.Comune di Scandiano il Sindaco Matteo Nasciuti

p.Comune di Casalgrandi Il Sindaco Giuseppe Daviddi

p.Comune di Viano Il Sindaco Nello Borghi